



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **15** del 21/02/2019

Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"



Codice cifra: SSS/SDL/2019/ 1000 /

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Premessa

Il presente Schema di Disegno di Legge Regionale rappresenta il punto di arrivo di un lungo ed impegnativo percorso di lavoro avviatosi sin da gennaio 2014, in conseguenza della sempre più incalzante esigenza, avvertita su tutto il territorio pugliese, di aggiornare e superare il contenuto normativo dell'ormai obsoleta legge regionale n. 12/1995 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, stante l'impellente necessità di adeguare la normativa secondo modelli già collaudati da altre regioni, consolidando l'approccio culturale del benessere animale e mettendolo fortemente in relazione agli aspetti legati all'affettività e alla vivibilità degli animali d'affezione.

Si è reso inoltre necessario adeguare il testo della norma regionale ai recenti interventi normativi, nazionali e comunitari, come di seguito evidenziati:

Il Regolamento

Il presente Schema di Disegno di Legge risulta altresì particolarmente attento alle recenti sentenze della Corte Costituzionale in materia di randagismo, oltre che ai principi contenuti nei Trattati della Comunità Europea, che allargano le missioni di intervento normativo ben oltre gli angusti ambiti previsti dalla Legge Regionale 12/95, con allargamento degli ambiti di azione a tutte le specie animali riportate nell'allegato I parte B delle Regolamento UE n. 429/2016 ed apertura degli ambiti di azione a tutti gli stakeolders interessati dal problema randagismo.

Il presente Schema di Disegno di Legge, inoltre, tiene in notevole considerazione anche gli sviluppi informatici in materia, con la disciplina dell'Anagrafe Canina Informatizzata.



Lo Schema di legge, si noti, tiene in altissima considerazione l'esperienza maturata dagli operatori del settore negli anni successivi alla pubblicazione della L.R. 12/95, che confermava la necessità di sviluppare un testo unico e ben dettagliato al fine di un'incisiva tutela per tutti gli animali, lontano da concetti astratti e difficilmente attuabili, ridistribuendo le varie competenze in base alle risorse realisticamente disponibili.

Tale proposta di legge, infatti, valorizza notevolmente sia il ruolo delle ASL, sia quello dei medici veterinari libero professionisti, che diventano punto centrale nella lotta al randagismo.

Maggior peso viene anche riconosciuta alla Commissione Regionale Randagismo, che assume un ruolo di vera protagonista nella lotta al randagismo, nonché alle Associazioni ed Enti di protezione, chiamati a stare in prima linea nella gestione del problema.

A tal proposito, è d'uopo evidenziare, come il problema del randagismo è un fenomeno che ha due distinti momenti di vita che vanno analizzati autonomamente.

Sino alla fine degli anni '80 i Comuni provvedevano direttamente al controllo del randagismo catturando i cani, ricoverandoli pochi giorni, per poi sopprimerli quando, scaduti i termini stabiliti, non erano dati in affido. Pertanto il fenomeno del randagismo era limitato alle nascite accidentali soprattutto a seguito di accoppiamenti di cani lasciati in libertà dai proprietari.

Dopo l'entrata in vigore della Legge quadro 281/91 e il suo recepimento con L.R. n° 12/1995, fermo restando la continua nascita dei cani, accidentali e non voluti, e il divieto di soppressione, si è assistito sul territorio regionale, ad un incremento esponenziale del numero di animali randagi, con conseguentemente aumento di canili rifugio, per lo più privati.

Nonostante gli sforzi sino ad oggi effettuati e la puntuale disciplina effettuata dalla L.12/95, appare evidente come il randagismo sia un fenomeno che nella nostra Regione non accenna in alcun modo a regredire, dal momento che, nonostante gli sforzi effettuati, continuano ad essere abbandonati migliaia di animali domestici, con conseguente insorgere di numerosi problemi.

L'animale lasciato solo, infatti, non è abituato a procacciarsi il cibo e spesso



muore di fame e di sete. Alcuni animali, abbandonati perché vecchi o già malati, non hanno alcuna possibilità di riuscire a sopravvivere.

Non va trascurato anche l'impatto sulla popolazione poiché la presenza di cani randagi all'interno delle comunità urbanizzate ha sempre destato preoccupazioni nei cittadini sia dal punto di vista dell'incolumità (cani mordaci) sia dal punto di vista sanitario.

Non c'è dubbio che la sicurezza dei cittadini, la salute pubblica e la buona convivenza tra cittadini ed animali da affezione, passa attraverso il buon senso di ognuno ma deve anche essere tutelata da precise normative e da adeguati servizi.

La Regione Puglia nel corso degli anni successivi alla pubblicazione della L.R. 12/95 aveva già avviato il processo normativo di revisione e modifica della normativa regionale (si vedano le azioni intrapresi con l'emanazione della L.R. 12 dicembre 2006 n. e della L.R. n. 4/2010 della Legge Regionale), ma gli sforzi effettuati non sono stati sufficienti a contrastare definitivamente il fenomeno del randagismo, allo stato ancora diffuso.

Ex ultimis un importante punto di svolta nell'applicazione concreta della L.R.12/95 e nella conseguente lotta al randagismo è intervenuto in seguito all'emanazione della Sentenza n. 285/2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)*.

Con la su citata sentenza, la corte Costituzionale in particolare ha censurato l'art. 14, comma 2-bis, della L. R. n. 12/95, stante il suo contrasto con l'art. 117 lett. e) della Costituzione - tutela della concorrenza - essendo tale materia di competenza esclusiva dello Stato, con conseguente impossibilità di restrizione normativa sul punto da parte del legislatore regionale.

Nello specifico, la Corte ha statuito che *"la disposizione regionale censurata, pur rientrando nella disciplina dettata in tema di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, appare riconducibile, per il suo specifico contenuto e le finalità perseguite, alla materia della tutela della concorrenza, in quanto misura volta, in concreto, a limitare la promozione del principio della concorrenza nel settore dell'affidamento in concessione dei canili e dei gattili"*.



Tale sentenza, pertanto, nello statuire che la gestione di canili e gattili possa essere affidata ai "privati", consente di fatto ai Comuni, fermo restando la possibilità di una gestione in house, di affidare in concessione la gestione stessa, non solo alle Associazioni per la Protezione degli Animali Iscritte all'albo di cui all'art. 13 della L.R. (come già previsto ante proposta di modifica), ma anche ai soggetti che operano in regime di concorrenza (imprese e società), nonché alle associazioni animaliste e zoofile non iscritte all'albo.

L'importanza rivoluzionaria di tale sentenza, che di fatto ha minato alla base l'impianto normativo della L.R. 12/95, ha colpito la sensibilità di tutti i soggetti politici, nonché di numerosi stakeholders, per cui, nello sforzo di adeguare l'impianto normativo a quanto statuito in sentenza, e tutelare al meglio il benessere animale, contrastando in modo efficiente il fenomeno del randagismo, sono stati presentati diversi disegni di legge ed un progetto di legge di iniziativa della Giunta, attualmente al vaglio della III Commissione e nello specifico: a) D.D.L. n. 17 del 7 marzo 2017 di iniziativa della Giunta Regionale; b) P.D.L. n. 464/A a firma dei Consiglieri Romano, Mazzarano, Abaterusso, Amati, Blasi, Caracciolo, Lacarra, Loizzo, Mennea, Pentassuglia; c) P.D.L. n. 469/A a firma dei Consiglieri Pellegrino e Zinni; d) PDL n. 493/A a firma dei Consiglieri Galante, Bozzetti, Casilli, Laricchia, Conca, Trevisi. A tali proposte, inoltre, si aggiungono altri quattro progetti di legge di iniziativa di privati, interessati attivamente alla risoluzione del problema del randagismo in Puglia.

Il presente Schema di Disegno di Legge Regionale rappresenta la doverosa proposta di superamento della L. 12/95, conseguente all'emanazione della Sentenza n. 285/2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo),* necessitata della particolare delicatezza e tecnicismo della materia trattata, al fine di trovare una soluzione al problema randagismo quanto più ampia e condivisa da tutte le parti interessate.

Il presente SDL non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della L.R.28/2001.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE**

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze

IL DIRIGENTE Del Servizio
Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria

(dr. Onofrio Mongelli)

IL DIRIGENTE della Sezione
Promozione della salute e
Del Benessere

(dott.ssa Francesca Zampanò)

IL DIRETTORE DEL Dipartimento
Promozione della salute
del Benessere sociale
e dello sport per tutti

(dr. Giancarlo Ruscitti)

L'ASSESSORE PROPONENTE

(dr. Michele Emiliano)



CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

L'articolo 1 specifica le finalità e l'ambito di applicazione della presente legge e nello specifico la prevenzione ed il controllo del randagismo, la tutela degli animali da compagnia o d'affezione, la repressione di ogni tipo di maltrattamento compreso l'abbandono.

Articolo 2

L'articolo 2 ha lo scopo di ridefinire gli animali di affezione in modo più coerente con l'evoluzione sociale, giuridica, culturale e politica intervenuta nell'ordinamento comunitario ai sensi del regolamento CE 998/2003 allegato 1 parte A. I

CAPO II

Competenze

Articolo 3

L'approccio innovativo della proposta suggerisce una più attenta rilettura delle funzioni che sono in capo alle istituzioni e agli enti locali, con particolare riferimento alle questioni attinenti alla sanità veterinaria ed ai meccanismi di controllo e vigilanza.

L'articolo 3, pertanto, definisce le competenze e funzioni della Regione attribuendole il compito di istituire e gestire l'anagrafe canina regionale, di definire i criteri strutturali e igienico sanitari per il risanamento e/o la costruzione dei canili sanitari e per la costruzione di rifugi per animali, di costituire la Commissione regionale e di promuovere programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute.

Articolo 4

L'articolo 4 regola le competenze specifiche delle Amministrazioni Comunali in materia di randagismo.

Il Comune ha un ruolo centrale nella gestione del randagismo poiché è responsabile costruzione o la ristrutturazione dei canili sanitari e dei canili rifugio nonché della gestione degli stessi. Inoltre ha il compito di organizzare, in maniera diretta o delegata, le adozioni e tutti i processi decisionali che riguardano un animale non di proprietà ricadente nei confini del territorio comunale. Tramite la Polizia Locale,



il Comune esercita il controllo del territorio, rileva la presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile. È demandato al Comune l'organizzazione e gestione dell'attività di accalappiamento dei cani vaganti, l'attività di pronto soccorso, così come il compito di indennizzare gli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario.

Articolo 5

Il testo sancisce le norme che regolano la costruzione e gestione dei canili sanitari. Il canile sanitario, pertanto, si configura come una struttura di accoglienza dove devono essere condotti tutti i cani randagi in seguito al loro prelievo dall'ambiente al fine di procedere all'esecuzione degli accertamenti anagrafici e dei trattamenti medici e chirurgici ad opera Servizi Veterinari della ASL (identificazione, sterilizzazione, pronto soccorso, trattamenti immunizzanti e antiparassitari) propedeutici all'adozione o, in attesa della stessa, al ricovero nei canili rifugi.

L'articolo prevede abrogazione del tempo di permanenza minimo all'interno dei canili sanitari che risultava essere di sessanta giorni. Il nuovo testo, infatti, prevede che cani randagi catturati possano essere ceduti e/o affidati anche prima dei sessanta giorni a patto che siano stati sottoposti alla profilassi prevista dalla normativa e all'intervento chirurgico di sterilizzazioni.

Articolo 6

Nell'articolo sono descritti gli strumenti, gli interventi e le misure inerenti la costruzione e gestione dei canili rifugi considerati come luoghi di stazionamento dei cani, provenienti dal canile sanitario, in attesa dell'adozione. L'inserimento del comma 10 si pone come obiettivo quello di anagrafare tutti i cani presenti nei rifugi al fine di evitare il persistere di gruppi di animali non censiti nei canili. Infatti, non consentendo ai gestori dei canili di percepire la retta per i cani ricoverati non iscritti in ACIR, gli stessi avranno interesse ad anagrafare tutti i cani ospitati nel canile.

Articolo 7

Nell'articolo vengono esplicitati i requisiti delle strutture di ricovero.

Si evidenzia che il comma 6 prevede il divieto di spostamento degli animali in strutture al di fuori della Regione al fine di tutelare e salvaguardare la salute e il benessere degli animali.

Articolo 8

L'articolo prevede una serie di obblighi che i gestori delle strutture di ricovero devono ottemperare. Si focalizza l'attenzione sul punto a) che ha come obiettivo quello di concorrere effettivamente alla tutela degli animali di affezione all'interno



dei rifugi, con l'obbligo di dotarsi sia un direttore sanitario (Medico Veterinario) al quale è data la responsabilità dell'anagrafe, del benessere e della salute degli animali ospitati nonché dell'iscrizione in anagrafe e della sterilizzazione degli stessi. Il punto b) del comma 1 prevede l'obbligo da parte dei rifugi di redigere, aggiornare e custodire un registro di carico – scarico degli animali ospitati in maniera tale da facilitare i controlli ed evitare scambi di animali all'interno delle strutture ricettive.

Articolo 9

Il testo disciplina le modalità di adozione ed affido degli animali ricoverati nei canili sanitari e rifugi.

Articolo 10

L'impianto dell'articolo 10 regola gli oneri a carico del proprietario che rinuncia ad un cane. Infatti lo stesso è obbligato ad una comunicazione formale al Comune e alla ASL. Il contributo di mantenimento dei cani di proprietà lasciati in rifugi qualora il proprietario o detentore di un animale sia impossibilitato a tenerlo deve essere pari a quanto stabilito dal Comune per il mantenimento degli altri animali.

Articolo 11

L'articolo regola le modalità di soppressione dei cani malati e incurabili presenti all'interno delle strutture di ricovero.

Articolo 12

Il testo interviene sotto il profilo della rimodulazione delle competenze, demandando ai Comuni le funzioni di accalappiamento dei cani randagi.

Pertanto i Comuni singoli o consorziati, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura dei cani vaganti e di trasporto nel canile sanitario. La norma risulta necessaria in quanto è di competenza delle Amministrazioni Locali la responsabilità di allocare i cani all'interno dei canili sanitari che, ai sensi della presente normativa, devono essere di esclusiva proprietà degli stessi. Ne consegue pertanto che trasferendo il servizio di accalappiamento ai Comuni si dipana l'attuale problematica relativa alle responsabilità tra Comune e servizi veterinari locali in merito alla collocazione dei cani dopo la cattura.

Per sostenere i relativi maggiori oneri, i Comuni introiteranno direttamente dalla ASL a cui compete l'onere economico. Per di più le somme relative alle sanzioni amministrative per reati connessi al fenomeno del randagismo di cui all'art. 27 sono trasferite a i comuni.



Articolo 13

L'articolo pone il divieto di maltrattare i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio. Il testo prevede l'individuazione degli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione e la possibilità di effettuare un censimento. La sterilizzazione dei gatti che vivono in libertà in colonie feline regolarmente censite è di competenza cura dei Servizi Veterinari della ASL territoriali.

Articolo 14

Le Aziende sanitarie locali risultano competenti in materia di vigilanza e controllo sul benessere degli animali e sulla tutela igienico-sanitaria degli animali, gestiscono l'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione e sono responsabili degli interventi chirurgici di controllo demografico della popolazione canina e felina.

Articolo 15

Alla luce della DRG n. 1223 del 4 luglio 2013, Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 in materia di Prevenzione del fenomeno del Randagismo l'articolo ha il compito di indicare le informazioni tecniche, in materia di definizione dei compiti assistenza sanitaria ai canili sanitari, a carico dei Servizi veterinari delle A.S.L.

Articolo 16

L'anagrafe canina regionale è una banca dati dei cani iscritti all'Anagrafe e identificati con il microchip, alimentata dalle singole anagrafi territoriali dei Servizi Veterinari delle Aziende ASL della Puglia e dagli Ambulatori Veterinari abilitati ad accedere all'anagrafe canina informatizzata regionale (ACIR)

L'accesso alla ricerca cani permette di rintracciare il luogo di registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino.

L'iscrizione del cane all'Anagrafe canina, oltre a rendere più facile la restituzione del cane al proprietario, rappresenta un efficace strumento di dissuasione degli abbandoni e favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali.

Il proprietario, l'allevatore o il detentore è tenuto ad effettuare la registrazione del cane presso il Servizio Veterinario della Azienda ASL o presso gli Ambulatori Veterinari abilitati.

Al cane sarà applicato un microchip nel rispetto del benessere e della tutela della salute dello stesso. La norma si conforma all'Accordo, tra il Governo le Regioni e le Province Autonome, le province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione del 24/01/2013 già recepito con DGR 1038 del 04/06/2013.



L'articolo uniforma la legislazione regionale a quella nazionale secondo le norme regolamentate dal succitato accordo stato regioni per ciò che concerne l'operazione di identificazione degli animali che, quale atto medico-veterinario, deve essere eseguito o dai veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'ACIR.

Articolo 17

Il testo prende in esame le modalità del controllo della popolazione canina. Gli interventi di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchietomia nei maschi, sono a carico dei Servizi Veterinari della ASL.

Il comma 2 autorizza i Servizi Veterinari ad utilizzare strutture convenzionate per eseguire interventi di profilassi e sterilizzazione mentre comma 3 riporta la possibilità di reimmissione sul territorio dei cani accalappiati, previa sterilizzazione, iscrizione in ACIR e stipula di una polizza per eventuali danni da parte dei Comuni.

Articolo 18

La proposta di legge prevede una modifica della composizione della Commissione Regionale. Non è più prevista all'interno della suddetta commissione la figura dell'Assessore regionale all'ambiente o suo delegato in quanto non si ritiene necessaria la sua presenza non avendo ruoli attivi nella prevenzione del randagismo.

La Regione riconosce il valore sociale dell'opera prestata dai cittadini che volontariamente si prendono cura degli animali, valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e aventi finalità di protezione e difesa degli animali. A tal fine prevede di rafforzare la rappresentatività della componente associazionistica prevedendo che i tre rappresentanti siano scelti dalle tre diverse aree vaste della Puglia: Nord per le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, Centro per l'area Metropolitana di Bari e Sud per le Province di Taranto, Brindisi e Lecce.

Infine, si limita il mandato di tutti i componenti della Commissione Regionale che è collegato alla durata della Giunta Regionale e comunque non può superare la durata massima di cinque anni, garantendo così un fisiologico ricambio dei componenti.

Articolo 19

Le modifiche proposte per il presente articolo riguardano la documentazione necessaria all'iscrizione e rinnovo delle associazioni all'Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali proposte. Nel comma 2, infatti, si specifica l'iter procedurale dell'istanza di iscrizione e si riduce da duecento a cinquanta il numero minimo di soci iscritti alle associazioni che producono istanza di iscrizione.



Articolo 20

L'articolo riporta le attività che le associazioni iscritte all'Albo regionale, previo accordo di collaborazione o convenzione con i Comuni e i Servizi Veterinari, possono svolgere.

Articolo 21

Nel testo sono elencati gli obblighi degli allevatori importatori o detentori di cani e gatti a scopo di commercio. Viene reso obbligatorio per gli stessi un apposito registro di carico e scarico degli animali e gli animali non possono essere venduti previa apposizione del microchip e certificazione di buona salute attestante.

Articolo 22

L'articolo prevede il divieto di vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente legge così come previsto dal già menzionato accordo stato regioni. Per i commercianti è obbligatorio garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi.

Articolo 23

Il testo disciplina l'addestramento ed educazione di animali da affezione vietando qualsiasi violenza, percossa o costrizione fisica. Si introduce l'obbligo di registrazione dell'attività di addestramento di animali a qualunque titolo sia professionale che privato.

CAPO III

Tutela del benessere degli animali di affezione

Articolo 24

Si esplicitano nel testo gli obblighi dei proprietari e detentori di animali da affezione tra cui il divieto di utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività. In accordo con la normativa nazionale, si fa divieto di amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici.

Articolo 25



L'articolo riporta le norme di tutela igienica della collettività. I conduttori sono a obbligati a munirsi muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali e a alla rimuovere delle stesse nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico. Il comma 3 prevede che i comuni si debbano dotare di aree da destinare ai cani di proprietà per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi.

Articolo 26

Le funzioni di vigilanza sono attribuite ai servizi veterinari locali, alla polizia municipale, alle guardie ecozoofile con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 6 della Legge 20 luglio 2004, n. 189.

Articolo 27

La proposta di legge sancisce gli importi delle sanzioni amministrative al fine di renderle effettivi, proporzionati e dissuasivi.

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse dai Comuni che le utilizzeranno per le finalità della presente legge.

Articolo 28

La norma prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale debba essere adottato apposito regolamento per individuare i requisiti strutturali, funzionali e igienico – sanitari delle strutture di ricovero.

Articolo 29

La legge abroga tutte le norme regionali passate in materia di prevenzione del randagismo.

**Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.
Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 "Interventi per la tutela degli animali
d'affezione e prevenzione del randagismo"**

**CAPO I
Disposizioni generali**

**Articolo 1
Finalità**

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l'ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.
2. Le disposizioni della presente legge valgono, inoltre, in quanto applicabili, alle specie animali riportate nell'allegato I parte B del Regolamento (UE) 429/2016

**Articolo 2
Definizioni**

Ai fini della presente legge s'intendono:

- a) per animali da affezione i cani, i gatti e i furetti;
- b) per canile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante;
- c) per canile rifugio: struttura in cui vengono custoditi i cani che abbiano superato l'osservazione sanitaria e che non siano stati restituiti al proprietario o adottati durante la permanenza nel canile sanitario o cani di proprietà restituiti. Tali strutture hanno la finalità prioritaria dell'adozione;
- d) per anagrafe canina regionale: sistema informatizzato regionale di registrazione dei cani, gatti e furetti;
- e) per affido: la consegna temporanea ad un affidatario, che ne diventa custode, di un cane ricoverato in un canile sanitario;
- f) per adozione: assegnazione di animali da affezione, oggetti di intervento pubblico, a soggetti privati che ne assumono la proprietà dando idonee garanzie di buon trattamento;
- g) per adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà di un cane proveniente da una struttura di ricovero;
- h) per cane vagante: qualunque cane libero sul territorio;
- i) per gatto libero: animale che vive in libertà;
- j) per colonia felina: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo;
- k) per habitat di colonia felina: qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

**CAPO II
Competenze**

**Articolo 3
Competenze della Regione**

1. La Regione:
 - a) istituisce l'anagrafe canina regionale;
 - b) individua le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe canina prevedendo la sua interrelazione con un sistema informatico nazionale;

- c) definisce i criteri strutturali e igienico sanitari per il risanamento e/o la costruzione dei canili sanitari e per la costruzione di rifugi per animali.
- d) redige un piano regionale annuale per la prevenzione del randagismo, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 18;
- e) costituisce la Commissione regionale di cui all'art. 18.
- f) promuove, con la collaborazione dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), degli Ordini Professionali dei veterinari, delle Associazioni per la protezione degli animali di cui all'art.19 nonché delle competenti autorità scolastiche, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo – animale – ambiente.

Articolo 4 Competenze dei Comuni

1. Ai Comuni, singoli od associati, competono:
 - a) la costruzione o la ristrutturazione dei canili sanitari e dei canili rifugio;
 - b) la gestione dei canili sanitari e dei rifugi di cui agli artt. 5 e 6 della presente Legge;
 - c) l'attività di vigilanza e di prevenzione ed accertamento, effettuata dal corpo di polizia locale, delle infrazioni previste dalla presente legge;
 - d) in collaborazione con la ASL, la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della presente legge e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di protezione iscritte all'albo regionale e di medici veterinari liberi professionisti;
 - e) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con Servizi Veterinari della ASL, con le associazioni iscritte all'albo regionale per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della sterilizzazione, della loro temporanea custodia e della reimmissione sul territorio e per l'adozione dei cani comunali;
 - f) l'adozione o l'affido, ad eventuali richiedenti, degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari;
 - g) i trattamenti sanitari per gli animali d'affezione vaganti recuperati, compresi gli interventi di pronto soccorso, e che non rientrano nelle competenze dei Servizi Veterinari della ASL, da effettuarsi tramite convenzioni con strutture veterinarie;
 - h) l'organizzazione e gestione dell'attività di accalappiamento dei cani vaganti;
 - i) l'erogazione degli indennizzi per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti ed accertate dai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio.

Articolo 5 Canili sanitari

1. I Comuni, singoli o associati provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti.
2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i Servizi Veterinari della ASL provvederanno ad erogare le prestazioni previste all'art.15.
3. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per un periodo massimo di sessanta giorni in attesa di restituzione al proprietario o affidamento o adozione a norma del precedente art. 4.
4. I Comuni gestiscono direttamente i canili sanitari o possono affidarne la gestione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale depositato presso l'Assessorato alle politiche della salute o a soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni di cui all'art.19.
5. Nel canile sanitario deve essere presente un registro degli animali presenti individuati tramite identificativo elettronico e provenienza, aggiornato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale informatizzata.
6. I Comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati.

Articolo 6 Canili Rifugi

1. Il canile rifugio è la struttura cui afferiscono i cani già identificati al termine del periodo di osservazione di cui comma 2 dell'art.5 non restituiti al legittimo proprietario.
2. Il canile rifugio riceve, inoltre, i cani sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità amministrativa e giudiziaria, bisognosi di custodia temporanea.
3. Presso il canile rifugio è garantita l'assistenza sanitaria svolta da un veterinario libero professionista e deve esser presente il registro di cui al comma 5 dell'art. 5.
4. Nel caso in cui un Comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.
5. L'approvazione dei progetti relativi alla costruzione dei canili rifugio costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.
6. Ogni rifugio deve essere dotato di uno spazio adeguato dove far socializzare i singoli cani con i cittadini che abbiano fatto richiesta di adozione.
7. I Comuni gestiscono direttamente i rifugi o possono affidarne la gestione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale di cui all'art.19 o a soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 19.
8. Qualora un Comune sia sprovvisto di propria struttura o di disponibilità di posti in altri canili rifugio può affidare a soggetti privati il servizio di mantenimento e ricovero dei cani riconducibili al territorio di competenza attraverso gare d'appalto espletate a norma del codice degli appalti, secondo metodologie tali da consentire di individuare con unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. L'elemento relativo al costo deve assumere la forma di un prezzo o costo fisso non negoziabile, determinato periodicamente dalla Giunta Regionale, sicché gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. I soggetti interessati al mantenimento e ricovero dei cani dovranno disporre di struttura in possesso, non solo dei requisiti strutturali minimi di cui al successivo art. 7, ma anche di requisiti ulteriori stabiliti nella gara di appalto, al fine di garantire un livello ottimale di benessere animale.
9. I soggetti privati aggiudicatari delle procedure di gara devono garantire all'interno della struttura la presenza di volontari di Associazioni iscritte all'Albo Regionale ai fini della gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e di un veterinario per l'assistenza sanitaria dei cani custoditi. In caso di inadempimento le Amministrazioni appaltanti dispongono la revoca della aggiudicazione entro 30 giorni dall'accertamento dell'inadempimento stesso.
10. Il pagamento della retta per la gestione dei cani ricoverati è consentito esclusivamente per i cani sterilizzati e iscritti in anagrafe canina informatizzata regionale.

Articolo 7 Requisiti delle strutture di ricovero

1. I canili sanitari e i rifugi, devono essere dotati di requisiti strutturali, funzionali e igienico – sanitari conformi alle caratteristiche previste dal Regolamento di cui al successivo art. 28.
2. I Comuni, singolarmente, possono costruire canili sanitari proporzionati alla effettiva necessità del proprio territorio, e per esigenze di contenimento dei costi, possono in forma associata, costruire canili intercomunali o consortili beneficiando di servizi comuni, o convenzionarsi con altri Comuni già dotati di autonoma struttura sanitaria.
3. I rifugi possono ospitare un massimo di duecento cani fatte salve le strutture a oggi autorizzate che

opereranno ad esaurimento.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i Comuni singoli o associati, che posseggano o realizzino un canile sanitario anche consortile, possono costruire, in considerazione ad esigenze specifiche, rifugi con capienza superiore alle duecento unità, previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.
5. Altre strutture destinate alla custodia di cani, quali canili e pensioni a scopo di ricovero, commercio, addestramento, allevamento devono operare in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
6. E' fatto divieto ai Comuni di conferire animali in strutture di ricovero ubicate fuori regione.

Articolo 8

Obblighi dei gestori nella conduzione di strutture di ricovero

1. E' fatto obbligo ai gestori delle strutture di ricovero indicate nell'art. 6:
 - a) di dotarsi di un direttore sanitario (Medico Veterinario iscritto all'ordine), che è responsabile della vigilanza sulle condizioni di salute e benessere nonché sull'iscrizione in anagrafe e sulla sterilizzazione degli animali presenti;
 - b) di mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi aggiornato con la banca dati dell'Anagrafe canina regionale;
 - c) di garantire almeno un operatore ogni sessanta animali ricoverati;
 - d) di garantire giornalmente l'esercizio fisico dei cani ricoverati in adeguati spazi;
 - e) di garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e Associazioni nel rispetto di quanto stabilito al comma j;
 - f) di apporre in prossimità di ogni box o recinto l'elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati;
 - g) di effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al 20% degli ingressi in canile per ogni anno;
 - h) di garantire la presenza di un educatore cinofilo riconosciuto per il recupero dei comportamenti anomali dei cani;
 - i) di organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all'anno per pubblicizzare le iniziative in struttura ed incentivare le adozioni;
 - j) di aprire al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato, per un minimo di due ore al giorno. Gli orari e i giorni di apertura sono esposti all'ingresso delle strutture.

Articolo 9

Affido e Adozione

1. Tutti i cittadini, che possano dare idonee garanzie di buon trattamento, possono chiedere l'adozione dei soggetti presenti nei canili sanitari e rifugio;
2. L'adozione è disposta dal Sindaco o da un suo delegato, previa verifica che vengano soddisfatti i criteri di buon trattamento da parte del richiedente;
3. L'affido è disposto in forma temporanea, nel caso in cui non siano trascorsi 60 giorni dall'accalappiamento, in questo caso gli affidatari si impegnano a restituire l'animale ai proprietari che ne facessero richiesta scritta entro i suddetti termini;
4. L'adozione è disposta, in forma definitiva, qualora il proprietario non abbia reclamato l'animale entro sessanta giorni dall'accalappiamento;
5. Nel caso di cessione di animali non sterilizzati, prima dello scadere del termine di cui al comma 2 dell'art.5, per motivi di età o di salute, è fatto obbligo agli affidatari, previo accordo con il Servizio veterinario competente per territorio, di condurre gli stessi presso gli ambulatori dei Servizi Veterinari della ASL o strutture regolarmente convenzionate con gli stessi, per essere sottoposti ad intervento di sterilizzazione chirurgica. Solo dopo la sterilizzazione, l'affidamento potrà essere trasformato in adozione.

Articolo 10
Rinuncia

1. Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare ad un animale d'affezione deve formulare comunicazione al Comune ed al Servizio veterinario della ASL competente per territorio, che provvede, a condizione che vi siano strutture disponibili, al ritiro dell'animale e alla consegna al competente rifugio in condizioni di adottabilità. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio.
2. L'entità del contributo annuale è stabilita dalla Regione su proposta della Commissione di cui all'art. 18.

Articolo 11
Eutanasia

1. I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi sofferenze non altrimenti controllabili, anche psichiche che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, o in caso di loro comprovata pericolosità.
2. La soppressione deve essere effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all'animale.

Articolo 12
Recupero cani randagi

1. Le ASL delegano la funzione loro affidata di cattura dei cani vaganti sul territorio ai Comuni singoli o associati. L'onere economico finanziario resta in capo alle ASL che provvedono al trasferimento delle relative risorse ai Comuni.
2. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale. L'utilizzo del metodo della teleanestesia richiede la presenza di un medico veterinario libero professionista al fine di gestire il dosaggio del farmaco tranquillante o anestetico.
3. I cani feriti, o che a giudizio del medico veterinario libero professionista abbiano necessità di cure, vengono trasferiti in una struttura veterinaria e indicata dall'Autorità comunale competente per territorio.
4. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario cui si dalla addebitano le relative spese.

Articolo 13
Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.
2. I Comuni singoli o associati, in collaborazione con i Servizi Veterinari delle A.S.L., le Associazioni di protezione e privati cittadini, provvedono ad individuare gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi.
3. Le colonie censite di felini possono essere gestite da Associazioni di protezione animale o da singoli cittadini che ne curano la salute e le condizioni di sopravvivenza previa richiesta al Comune e d'intesa con i Servizi Veterinari delle A.S.L.

4. I gatti che vivono in libertà in colonie feline regolarmente censite sono sterilizzati a cura dei Servizi Veterinari della ASL territorialmente competente e reinseriti nel loro gruppo originario.
5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere ed è garantita dai gestori della colonia con il coordinamento dei Servizi Veterinari della ASL.

Articolo 14 Competenze delle ASL

1. Le Aziende sanitarie locali, mediante i propri servizi veterinari, svolgono i seguenti compiti:
 - a) funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali da affezione, sulla tutela igienico-sanitaria degli stessi e tutti i controlli connessi all'attuazione della presente legge;
 - b) gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione;
 - c) censimento, d'intesa con i Comuni e con la possibile collaborazione delle Associazioni di protezione Animali, delle zone in cui esistono colonie feline;
 - d) interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina;
 - e) soppressione, esclusivamente con metodi eutanasi, dei cani catturati, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 comma 6° della L. 281/91.

Articolo 15 Prestazioni sanitarie

1. Sono di competenza dei Servizi Veterinari della ASL le seguenti prestazioni sanitarie sui cani vaganti recuperati:
 - a) verifica della presenza dell'identificativo elettronico;
 - b) in assenza dell'identificativo di cui al punto a), identificazione del soggetto recuperato tramite applicazione di microchip e iscrizione in anagrafe canina entro 72 ore;
 - c) esame clinico mediante esame obiettivo generale del soggetto al momento dell'ingresso nel canile sanitario e, comunque, entro 48 ore dalla cattura;
 - d) trattamenti antiparassitari per parassiti esterni;
 - e) trattamenti antiparassitari per parassiti intestinali con prodotti che siano attivi nei confronti dei vermi tondi e dei vermi piatti, compresa la tenia echinococco;
 - f) vaccinazione nei confronti della Rabbia;
 - g) vaccinazioni in base alla situazione epidemiologica del territorio. In ogni caso andranno assicurati trattamenti vaccinali per cimurro, epatite virale, parvovirus e leptospirosi.
 - h) Esami di laboratorio finalizzati alla diagnosi delle malattie a carattere zoonosico e, in particolare, ehrlichiosi e leishmaniosi. Tali controlli devono tener conto dell'insorgenza di malattie emergenti;
 - i) Sterilizzazione chirurgica dei cani sia maschi che femmine in età riproduttiva e dei soggetti eventualmente affidati prima della sterilizzazione. Tale attività può essere esternalizzata previa formale convenzione con strutture veterinarie private presenti sul proprio territorio.
2. In materia di randagismo felino si prevedono a carico dei Servizi Veterinari della ASL gli interventi di sterilizzazione chirurgica su gatti di colonie riconosciute presenti sul territorio con la collaborazione delle associazioni animaliste o di privati cittadini che le gestiscono.
3. Ai gatti sottoposti a sterilizzazione chirurgica dai Servizi Veterinari della ASL, viene contestualmente praticata apicectomia auricolare destra, al fine di distinguerli a distanza dagli esemplari già sterilizzati, oltre ad essere identificati con microchip ed inseriti in anagrafe regionale a carico del Comune di appartenenza.

Articolo 16 Anagrafe canina

1. È istituita l'anagrafe canina regionale alla quale devono essere iscritti tutti i cani entro due mesi dalla nascita e, comunque, prima della loro cessione e tutti i cani vaganti raccolti entro 72 ore dalla cattura. Sono altresì iscritti in anagrafe canina tutti i gatti delle colonie feline. I gatti e i furetti di proprietà sono iscritti in anagrafe a richiesta del proprietario. Al momento dell'iscrizione in anagrafe l'animale da

affezione viene identificato con un trasponder elettronico iniettato sottocute preferibilmente a livello del terzo medio – superiore del collo. L'identificazione con trasponder elettronico è competenza Servizi Veterinari della ASL o dei Veterinari liberi professionisti all'uopo autorizzati dai Servizi Veterinari della ASL. La registrazione dell'iscrizione nel sistema informativo dell'anagrafe canina deve essere contestuale all'identificazione con il trasponder o deve essere effettuata al massimo entro 72 ore.

2. E' fatto obbligo per i proprietari di cani, gatti e furetti di comunicare Servizi Veterinari della ASL tutte le variazioni relative all'anagrafe canina; in particolare, la cessione o il decesso dei cani, gatti e furetti di proprietà, identificati con microchip, deve essere comunicato entro 7 giorni dall'avvenimento.
3. Lo smarrimento deve essere comunicato ai Comandi di Polizia Locale e ai Servizi Veterinari della ASL entro tre giorni dall'accaduto; i Servizi Veterinari della ASL sono i responsabili della relativa annotazione in Anagrafe. Il ritrovamento di un cane da parte del proprietario deve essere comunicato ai Servizi Veterinari della ASL e ai Comandi di Polizia Locale entro tre giorni dall'accaduto.
4. I veterinari liberi professionisti esporranno, nelle strutture dove esercitano la professione, le informazioni circa l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Anagrafe Canina. In caso di prestazioni sanitarie che richiedano la redazione di una certificazione, il veterinario ha l'obbligo di riportare l'identificativo elettronico del cane sulla stessa certificazione.
5. Le operazioni di controllo dell'identificativo elettronico potranno essere eseguite dagli Organi di Vigilanza territoriale di cui all'articolo 26. Gli Enti di appartenenza dovranno dotare detti Organi di appositi apparecchi elettronici per le operazioni di identificazione tramite lettura dei microchips.

Articolo 17 Controllo della popolazione canina

1. La Regione e le ASL, attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti e delle associazioni di protezione iscritte all'albo regionale, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione.
2. I Servizi Veterinari della ASL, servendosi delle strutture proprie o di strutture convenzionate, hanno l'obbligo del controllo della riproduzione su tutti gli animali d'affezione vaganti effettuando interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovariostereotomia per le femmine e nella orchietomia nei maschi. Annualmente, entro il 31 gennaio, le ASL predispongono un programma di sterilizzazione dei cani randagi individuando le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie. Il Direttore Generale della ASL inserisce all'interno degli obiettivi assegnati annualmente ai competenti servizi veterinari il programma di sterilizzazione anche ai fini della determinazione del premio di produzione.
3. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza dei cani, regolarmente identificati e iscritti in anagrafe canina, in regola con i dovuti trattamenti sanitari e sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione, individuando nelle Associazioni di protezione presenti nel territorio iscritte all'albo i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei soggetti liberati. Tali cani dovranno essere identificati, inoltre, con apposito collare inamovibile di colore giallo fosforescente. Il Comune è obbligato a stipulare adeguata polizza per la responsabilità civile derivante da danni connessi al fenomeno del randagismo.
4. I cani di cui al comma 3, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono reimmessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.

Articolo 18 Commissione regionale

1. Presso la competente struttura regionale in materia di politiche della salute è istituita una Commissione regionale che coordina, sovrintende e controlla gli interventi necessari all'attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta regionale.

2. La Commissione regionale, presieduta dall'Assessore regionale con delega alle politiche della salute o suo delegato, è composta da:
 - a) un medico veterinario della competente struttura regionale in materia di politiche della salute o suo delegato;
 - b) un medico chirurgo della competente struttura regionale in materia di politiche della salute o suo delegato;
 - c) un medico veterinario designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari;
 - d) un medico veterinario dirigente presso una ASL del territorio regionale;
 - e) un rappresentante individuato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani della Regione Puglia;
 - f) un rappresentante designato dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui al successivo art. 19 per ciascuna delle tre aree vaste:
 - Nord per le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani;
 - Centro per l'area Metropolitana di Bari;
 - Sud per le Province di Taranto, Brindisi e Lecce.
3. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
4. Il mandato di tutti i componenti della Commissione regionale è collegato alla durata della Giunta Regionale e comunque non può superare la durata di cinque anni.

Articolo 19

Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali

1. Presso la competente struttura regionale in materia di politiche della salute è istituito un Albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli enti e le associazioni di cui al precedente comma 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:
 - a) copia dell'atto costitutivo redatto con atto pubblico;
 - b) copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro, l'elettività e gratuità delle cariche associative, la tutela degli animali come fine esclusivo;
 - c) copia del bilancio;
 - d) elenco dei soci dal quale risulti l'esistenza di almeno 50 soci ordinari;
 - e) relazione documentata, certificata nei contenuti da almeno un ente pubblico, dell'attività esercitata sul territorio di appartenenza con particolare riferimento al numero di adozioni effettuate, alle iniziative di promozione per l'incentivazione degli affidi, di sensibilizzazione e di informazione contro il fenomeno del randagismo e l'abbandono degli animali.
3. La Giunta regionale dispone l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione agli enti o associazioni interessate.
4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al precedente comma 2. Il mancato rispetto dei principi generali della legge 14 agosto 1991, n. 281, della presente legge e la presenza di eventuali condanne penali ai sensi del Titolo IX bis C.P. - Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544 bis-544 sexies) e dell'art. 727 C.P. comporta la cancellazione immediata dall'Albo regionale.

Articolo 20

Attività delle Associazioni per la protezione degli animali

1. Le associazioni iscritte all'Albo regionale di cui al precedente art. 19, previo accordo di collaborazione o convenzione con i Comuni e i Servizi Veterinari, possono svolgere le seguenti funzioni:
 - a) promuovere programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente;

- b) svolgere compiti di assistenza volontaria nei canili sanitari, rifugi o altre strutture di ricovero;
- c) collaborare al censimento della popolazione canina e felina vagante;
- d) gestire canili sanitari;
- e) costruire e gestire i rifugi per cani;
- f) gestire le colonie feline provvedendo al recupero dei gatti per finalità di cure e/o sterilizzazione;
- g) collaborare al prelievo dei cani vaganti per la sterilizzazione, eventuale custodia, e reimmissione sul territorio;
- h) promuovere le adozioni degli animali;

2. Le attività svolte dalle associazioni protezionistiche non hanno fini di lucro.

Articolo 21

Obblighi degli allevatori importatori o detentori di cani e gatti a scopo di commercio

1. Gli allevatori e gli importatori o detentori di animali da affezione a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali vidimato in ogni sua parte dai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio nel quale risulti, tra l'altro, per ogni soggetto: l'identificativo elettronico, la data di nascita, la razza di appartenenza, il paese di provenienza, il numero di iscrizione all'anagrafe canina e le generalità dell'acquirente.
2. Il registro di carico e scarico è soggetto a periodica verifica da parte dei Servizi Veterinari della ASL e da parte di tutti i soggetti addetti alla vigilanza.
3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa apposizione del microchip e certificazione di buona salute attestante che il soggetto è esente da malattie infettive trasmissibili a uomini e animali, rilasciata da medici veterinari liberi professionisti.
4. Gli allevatori, gli importatori o detentori di cani a scopo di commercio devono comunicare Servizi Veterinari della ASL competenti per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro quindici giorni dalla vendita dell'animale.
5. E' vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali di affezione provenienti da paesi esteri che non abbiano superato le sedici settimane di vita.

Articolo 22

Esposizione e vendita degli animali da affezione

1. La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Non è consentito destinare al commercio cani o gatti non identificati e non registrati in anagrafe e di età inferiore ai 60 giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione.
3. E' fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi.

Articolo 23

Addestramento ed educazione di animali da affezione

1. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte interne o elettrici.
2. E' vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressività.
3. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività ai Servizi Veterinari della ASL di riferimento e registrare la loro attività

riportando i dati identificativi degli animali soggetti all'addestramento in apposito registro vidimato dai Servizi Veterinari della ASL .

CAPO III
Tutela del benessere degli animali di affezione

Articolo 24
Detenzione degli animali da affezione: obblighi e divieti

1. Chiunque posseda o detenga animali da affezione è responsabile della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del loro benessere.
2. Chiunque posseda o detenga cani è obbligato a garantire all'animale uno spazio di movimento idoneo.
3. È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'acconteraggio e, comunque, esibire animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute o comunque sofferenti.
4. È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.
5. È vietato vendere o affidare animali a minorenni.
6. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici. Il taglio della coda è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane. Qualora necessari, per situazioni patologiche, gli interventi di amputazione, sono effettuati solo da medici veterinari su animali già identificati con microchip e iscritti nell'anagrafe canina informatizzata. Il medico veterinario rilascia al proprietario dell'animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell'intervento e ne invia copia all'azienda sanitaria locale e all'Ordine dei veterinari territorialmente entro quindici giorni dall'effettuazione dell'intervento.

Articolo 25
Norme di tutela igienica della collettività

1. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.
2. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.
3. Le amministrazioni comunali provvedono ad individuare e a delimitare aree da destinare ai cani di proprietà per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi.

Articolo 26
Organi di vigilanza

1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza delle ASL.
2. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 6 della Legge 20 luglio 2004, n. 189.

Articolo 27
Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1000,00 a euro 3000,00
 - b) il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00;
 - c) l'inosservanza dei criteri previsti dall'art. 7, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 3000;
 - d) chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe di cui all'art. 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00;
 - e) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 21 è punito con una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 3000;
 - f) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 22, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1500;
 - g) le violazioni di cui all'art. 23, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 600;
 - h) chiunque detiene animali in maniera non conforme a quanto stabilito all'art. 24, comma 1 e 2 è punito con una sanzione da euro 200 a euro 600, salvo che il fatto non costituisca reato;
 - i) alla violazione di cui all'art. 24 comma 3, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 300 salvo che il fatto non costituisca reato;
 - j) alla violazione di cui all'art. 24 comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 300;
 - k) alla violazione di cui all'art. 24 comma 5, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1500;
 - l) chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 24 comma 6 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 3000;
 - m) alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 25 comma 1 si applica la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 150;
 - n) alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 25 comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 300.
2. Le sanzioni previste nei precedenti commi si intendono come immediatamente applicabili da parte degli organi di cui all'art. 26.
3. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse da ciascun Comune secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO VII
Norme finali

Articolo 28
Regolamento

1. La Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta apposito regolamento per individuare i requisiti strutturali, funzionali e igienico - sanitari delle strutture di ricovero di cui al Capo V.

Articolo 29
Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) la l.r. 3 aprile 1995, n. 12;
 - b) la l.r. 15/1996;

- c) l'articolo 2 della l.r. 26/2006;
- d) l'articolo 6 della l.r. 34/2006;
- e) il comma 41 dell'articolo 3 della l.r. 40/2007;
- f) gli articoli 44 e 45 della l.r. 4/2010.

Articolo 30
Norma transitoria

1. Le strutture di cui all'artt. 5 e 6 esistenti si adeguano alle disposizioni recate dalla presente legge entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Articolo 31
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le A.S.L., ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge.